

COMUNE DI SAN BENEDETTO IN PERILLIS

STATUTO

(approvato con deliberazione C.C.n.17 del 27.07.2002)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art.1

Funzioni

1. Il Comune di San Benedetto in Perillis esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
2. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso e le cui modalità di uso sono dettate da specifico regolamento.

Art. 2

Territorio, popolazione e sede

1. Il Comune di San Benedetto in Perillis, compreso nell'ambito della Regione Abruzzo in provincia dell' Aquila è costituito da un territorio di 19.01 Kmq. confinante con i territori dei Comuni di: Collepietro, Navelli, Acciano, Molina Aterno, Vittorito e Popoli.
2. Il Comune di San Benedetto in Perillis comprende le popolazioni di San Benedetto in Perillis Capoluogo
3. La sede degli organi comunali e degli uffici amministrativi è sita in San Benedetto in Perillis.

Art. 3

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 4

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e naturale, garantendone il godimento da parte della collettività.

3. Particolare cura è rivolta allo sviluppo turistico del territorio.

Art. 5

Promozioni dei beni culturali, dello sport e tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, religiose ed assistenziali, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art. 6

Sviluppo economico

1. Il Comune nell'ambito del coordinamento delle attività produttive, incentiva le iniziative turistiche, artigianali, commerciali ed industriali promuovendone una ordinata espansione.

2. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra i lavoratori degli ambiti sopradetti.

Art. 7

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio, nonché dei cittadini e delle altre formazioni sociali.

Art. 8 Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.

Art. 9

Gestione associata

1. Il Comune promuove la realizzazione di forme di gestione associata con altri Comuni ed enti locali e favorisce ogni forma di collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni e altri Enti Pubblici.

2. Il Comune, in collaborazione con altri Comuni e sulla base di programmi promuove attività e opere d'interesse comprensoriale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

Art. 10

Gestione dei servizi

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge, privilegiando ove possibile la realizzazione di esperienze di gestione associata. La gestione è ispirata al metodo della programmazione ed assume l'importanza di assicurare forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti.

2. Nella gestione dei servizi, il Comune ammette e favorisce la forma della concessione ai privati, individuati con le modalità e nelle forme contemplate dalla legge e dal regolamento e comunque garantendo il rispetto del principio della libera concorrenza. In tal caso l'ente svolgerà funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 11

Il Consigliere comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione
3. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabilite dalla legge.

Art. 12

Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni comunali delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a cinque sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

Art. 13

Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 14

Consigliere anziano

1. Il consigliere anziano sostituisce il sindaco ed il vice Sindaco nella convocazione e presidenza del consiglio in caso di assenza o impedimento di entrambi.
2. E' Consigliere anziano il maggiore di età.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti a norma di regolamento, da due o più componenti. I gruppi costituitisi nominano

formalmente un capogruppo e ne comunicano le generalità ed il recapito al Sindaco ed al Segretario Comunale per le comunicazioni ad esse dirette.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture fornite tenendo presente le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16

Poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e del presente Statuto.

2. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

3. Il consiglio comunale, entro i 180 giorni successivi all'insediamento, discute ed approva, sulla base di una proposta presentata dalla giunta, il programma amministrativo per l'intera durata del mandato amministrativo

4. Il consiglio comunale, contestualmente alla approvazione della delibera di riequilibrio della situazione finanziaria, verifica l'attuazione del programma amministrativo di mandato, anche per singoli settori.

Art. 17

Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale procede alla convalida degli eletti ed agli altri adempimenti previsti dalla legge

2. La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di giorni 10 dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Sindaco neo-eletto.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 18

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.
2. Il Consiglio deve essere convocato su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
3. L'Adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

Art. 19

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.
2. Gli atti dell'ordine del giorno e le proposte della Giunta da sottoporre al Consiglio Comunale devono essere depositate per essere presi in visione dai Consiglieri almeno 48 ore prima della seduta consiliare.

Art. 20

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal Messo Comunale al domicilio dei consiglieri ovvero a indirizzo diverso, comunicato con lettera raccomandata da parte dei consiglieri stessi, nei seguenti termini:
 - a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza nel caso siano da deliberare il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione, almeno tre giorni prima per tutte le altre adunanze consiliari, tale periodo decorre dalla data della notifica e non comprende il giorno della riunione
 - b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di procedura civile.

Art. 21

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza considerare a tal fine il sindaco.

3. Il Consiglio non può deliberare né in prima né in seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno salvo la presenza di tutti i consiglieri in carica alla seduta e l'approvazione all'unanimità della deliberazione di integrazione dell'ordine del giorno.

4. Non concorrono a determinare la validità dell' adunanza:

a) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

b) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto al voto.

Art. 22

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 23

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 24

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire con apposito atto deliberativo, eventuali commissioni temporanee o speciali per la trattazione di specifici argomenti. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate nel contesto dell'atto deliberativo consiliare di istituzione delle stesse.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 25

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 26

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non inferiori a due e non superiore a quattro, tra cui un viceSindaco, scelti fra i Consiglieri comunali.

Art. 27

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2. Gli assessori sono preposti ai vari rami della Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal Sindaco contestualmente all'atto di nomina. Con le stesse modalità il Sindaco conferisce ad uno degli assessori le funzioni di vice Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza dalla carica. In mancanza del Sindaco e del vice Sindaco ne fa le veci l'assessore più anziano di età.

4. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche nella sua prima adunanza.

5. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 28

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.

2. Compie tutti gli atti di indirizzo, programmazione o controllo politico amministrativo che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale o al Sindaco.

3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 29

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento almeno della maggioranza dei membri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli membri votanti.
6. Le deliberazioni della Giunta sono inviate ai capigruppo e messe a disposizione dei singoli consiglieri.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 30

1. Il Sindaco, quale organo responsabile dell'Amministrazione, rappresenta il Comune, ne presiede gli organi, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, coordina gli organi del Comune, gli enti ed organismi dipendenti e le rappresentanze esterne, sulla base degli indirizzi di Consiglio.
2. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'ente.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 31

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito anche di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale.

Art. 32

Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.
2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del piano regolatore generale e degli altri strumenti di programmazione.
3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Art. 33

Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni possono rivolgere petizione al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco per chiedere provvedimenti, esporre comuni necessità o lamentare inadempienze.
2. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 34

Interrogazioni

1. Le organizzazioni ed i singoli cittadini per interessi collettivi, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, a seconda, delle rispettive competenze.
2. La risposta è data per iscritto con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 35

Diritto di iniziativa

1. L'eventuale iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione, accompagnate da una relazione.
2. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
3. Il Comune nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti nella redazione del progetto e dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 36

Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale, è escluso nelle seguenti materie: tributi, piani regolatori, statuto, regolamenti di funzionamento del consiglio e di contabilità, atti relativi alla gestione del personale, bilanci preventivi, conti consuntivi, atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.

2. Si fa luogo a referendum: a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune; b) qualora vi sia richiesta da parte di elettori del Comune pari al trenta per cento degli iscritti alle liste elettorali.

A pronunciarsi sull' ammissibilità delle proposte di referendum è chiamato il Consiglio Comunale.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato alla votazione, altrimenti è dichiarato respinto.

5. Entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Art. 37

Il difensore civico

1. Può essere istituito, di regola in forma associata con altri comuni, il difensore civico.

Art. 38

Le consulte

1. Il Consiglio comunale può istituire apposite consulte aperte alla partecipazione dei cittadini e/o delle associazioni.

2. Le modalità di istituzione e di funzionamento saranno previste da uno specifico regolamento.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 39 **Diritto di partecipazione al procedimento**

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla Legge il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti sono tenuti a

comunicare l'avvio del procedimento a coloro, nei confronti dei quali, il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati e le Associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

4. La comunicazione dell'avvio del procedimento viene disciplinata da apposito regolamento.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 40

Pubblicità degli atti

1 Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed Aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli Enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio: comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del *Bollettino Ufficiale della Regione* e dei Regolamenti Comunali.

Art. 41

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del comune e degli Enti ed Aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

3. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso, si valuterà la possibilità di istituire idoneo ufficio presso il quale possono

essere fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti.

TITOLO IV L'ORDINAMENTO AMM. VO DEL COMUNE

Art. 42

Principi di organizzazione

1. Gli uffici del Comune sono organizzati in base ai criteri del decentramento, della funzionalità ed economicità della gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, assicurando un adeguato livello qualitativo dei servizi.
2. L'articolazione della struttura ha carattere strumentale rispetto alle funzioni ed alle finalità istituzionali e agli obiettivi e ai programmi stabiliti dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, definisce l'organizzazione degli uffici, in modo da garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini.

Art. 43

Personale

1. I dipendenti comunali sono all'esclusivo servizio della collettività.
2. Il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento professionale del personale è stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dagli accordi decentrati integrativi e dal contratto individuale.
3. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del personale.
4. Il Comune assume come proprio obiettivo la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità e, in tale ambito, promuove e realizza iniziative dirette alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale.

Art. 44

Il segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico -amministrativa nei confronti degli organi politici e gestionali dell' Amministrazione in ordine alla conformità dell' azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto e al regolamenti.
2. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti, nonchè quelle conferitegli dal Sindaco.

3. Al Segretario può essere conferito dal Sindaco l'incarico di Direttore Generale.

Art. 45

Responsabili ed incarichi dirigenziali

1. I responsabili esercitano la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dagli Organi politici, ai quali essi sono tenuti a prestare la più ampia collaborazione.

3. Il Sindaco e la Giunta possono impartire direttive contenenti i criteri e le finalità cui essi devono ispirarsi nell'esercizio della propria concreta attività di gestione.

4. Essi rispondono direttamente ed esclusivamente del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, nonché della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro affidati. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati è sanzionato, previa contestazione in contraddittorio, con la non corresponsione della indennità di risultato e costituisce giustificato motivo per la revoca dell'incarico. Nell'esercizio delle loro competenze, i dirigenti sono tenuti al rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

5. Gli incarichi di responsabilità sono conferiti dal sindaco ai responsabili di aree, con provvedimento motivato sulla base dei criteri di professionalità, attitudine, esperienza in rapporto alle scelte programmatiche con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

6. Tali incarichi hanno durata comunque non superiore alla durata del mandato del Sindaco e sono revocabili in ogni tempo.

7. La giunta comunale può, motivatamente ed in sede di regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e di dotazione organica, decidere la istituzione di posizioni dirigenziali.

8. La copertura di posizioni di qualifiche dirigenziali o di responsabile può avvenire mediante contratto a tempo determinato a persone in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed in possesso di caratteristiche personali che li rendono particolarmente idonei allo svolgimento di tali incarichi in rapporto alle scelte programmatiche.

9. Entro i limiti previsti dalla legge, il Sindaco può conferire incarichi dirigenziali o di responsabile al di fuori della dotazione

organica.

TITOLO V L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 46

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.
3. Al conto consuntivo del Comune è allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 47

Revisore

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri il revisore scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri.
2. Sono ineleggibili alla carica di revisore i consiglieri comunali, i dipendenti comunali gli amministratori e i dipendenti degli enti sub-comunali, coloro che sono legati al Comune e a tali enti da rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, il difensore civico limitatamente a coloro che tali incarichi rivestono nell'ambito del Comune di San Benedetto in Perillis e degli enti ad esso collegati.
3. Sono ineleggibili a tale carica i parenti ed affini entro il quarto grado delle persone indicate nel comma precedente.
4. Sono altresì ineleggibili alla carica coloro che non possono ricoprire la carica al Consiglieri del Comune di San Benedetto in Perillis in base alla normativa vigente.

Art. 48

Durata, revoca e rieleggibilità

- 1 Il revisore dura in carica tre anni; non è revocabile se non in caso di grave inadempienza ed è rieleggibile una sola volta.

2 In caso di grave inadempienza il Consiglio contesta all'interessato, assegnandogli un termine di quindici giorni per le proprie deduzioni prima della decisione.

Art. 49

Funzione del revisore

1. Il revisore è organo di controllo economico-gestionale e di riscontro giuridico - contabile del Comune. Per l'esercizio della vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione sono attribuiti al revisore poteri ispettivi.

2 Nella materia di competenza il revisore è anche organo di consulenza del Consiglio Comunale. Il Consiglio può disporre l'audizione del revisore in relazione all'esame di qualunque atto sottoposto alla propria attenzione, connesso con la gestione del patrimonio del Comune.

3. Il ragioniere comunale trasmette trimestralmente al revisore dei conti una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel periodo considerato.

TITOLO VI REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 50

Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità previste dalla legge.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.